

**MANUFATTI PER ALLEVAMENTI AMATORIALI**  
**Allevamenti amatoriali e animali d'affezione - art.112 del P.O**  
**ovvero**  
**Manufatti per il ricovero di animali domestici**  
**(norme regionali)**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art.112 del Piano Operativo Comunale  
art.78 LRT 65/2014 co.3  
art.13 Reg.to Regionale 63/R/2016

**AREE IDONEE:**

Le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici sono individuate dal Piano Operativo.

Questi manufatti possono essere installati esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità di Superficie Coperta di manufatto realizzabile secondo il comma 6 dell'art.112 del P.O.

I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti nei sottosistemi PAE1, PAE2 e PAE3, nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede censiti di valore eccezionale.

**RICHIEDENTE:**

proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo  
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli proprietari o detentori di fondi agricoli,

**TITOLO EDILIZIO** (art.13 Reg.to Regionale 63/R/2016):

Permesso di costruire .

Oppure

SCIA alternativa ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 ,

per i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:

- a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.

Per la formazione del titolo abilitativo è dovuto il versamento del contributo di costruzione di cui all'ALL.D del Regolamento Comunale per la determinazione di contributi e sanzioni in ambito urbanistico edilizio approvato con Delibera CC n. 2 del 15/02/2023.

Per i manufatti da installare in zone a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e/o art 142 del D. Lgs. 142/2004 occorre munirsi di autorizzazione paesaggistica specifica prima della presentazione della pratica edilizia.

## **ELEMENTI ESSENZIALI dell'istanza:**

La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono:

- a) la dimostrazione del possesso dei requisiti ;
- b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ricovero degli animali;
- c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in relazione al numero di capi;
- d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al regolamento regionale e alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

## **OBBLIGHI /IMPEGNI DEL RICHIEDENTE :**

**Impegno a rimuovere il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.(art 13 co 5 reg.to Regionale 63/R/2016)**

Tale obbligo/impegno si intende assolto mediante sottoscrizione del modulo unico regionale e la corretta compilazione dei dovuti campi ivi contenuti.

**Nella modulistica regionale deve essere obbligatoriamente compilato il quadro d.2.5 (modello permesso di costruire) o quadro d.2.6 (modello SCIA alternativa) e allegata la dovuta documentazione .**

**La realizzazione degli annessi è consentita con la previsione di realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di manutenzione del fondo specifiche per il sottosistema di Paesaggio interessato.**

In caso di mancato rispetto dei predetti impegni scattano le sanzioni di cui al Titolo VII Capo II LRT 65/14.

## **CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI:**

La realizzazione dei manufatti per allevamenti amatoriali è consentita a condizione che:

- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Siena e siano costituiti da un unico corpo;
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale.

La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade e alle visuali panoramiche, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite all' art. 114 del P.O.

Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti per allevamenti amatoriali e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui all' art. 110 del P.O, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.

### **CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI:**

#### **Superficie Coperta di manufatto realizzabile**

comprensiva di spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari e definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:

<b>Tipo di allevamento</b>	<b>Superficie Fondiaria minima (mq.)</b>	<b>Superficie Coperta massima (mq.)</b>
<b>api</b>	3000	10
<b>avicoli</b>	3000	10
<b>conigli</b>	3000	10
<b>ovini/capri</b>	10.000	20

- unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- Altezza (HMax) 2,20 ml.;
- struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo; - rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
- non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica;
- i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti secondo le norme vigenti.